

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA (GSM spa) DI PORDENONE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale in seguito ad un approfondimento della materia ha individuato nella formula del cosiddetto "in house providing" attraverso una società partecipata a totale controllo pubblico già esistente, quella forma organizzativa e gestionale idonea a garantire al Comune, da un lato un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio e dall'altro lato l'utilizzo di forme organizzative e gestionali consolidate al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico;

DATO ATTO che, nella seconda metà dell'esercizio 2021 sono stati avviati contatti con la ditta GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA di Pordenone, società a totale capitale pubblico, operativa nel settore dal 2002 ed affidataria di diversi servizi pubblici con la formula "in house providing" da parte di attuali 19 enti locali soci;

ATTESO che, in data 17/11/2021 prot. N. 7911/2021 e successiva integrazione 19/11/2021 prot. n. 7977/2021 GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA a firma del suo Amministratore Unico ha fatto pervenire via PEC una nota illustrativa/proposta di collaborazione con la quale viene:

- ribadito l'interesse a valutare la gestione non solo dei vari servizi in essere, ma anche di quelli relativi alle necessità dell'Ente;
- presentato la compagine societaria ed esposto nel dettaglio le varie attività ed i servizi da essa gestiti per conto degli enti locali;
- illustrato le modalità e le azioni per entrare a far parte della compagine sociale di GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA;

PRECISATO ulteriormente che sulla base di quanto indicato nella sopracitata documentazione risulta che Il Comune di Marano Lagunare potrà essere socio di GSM SPA con un impegno finanziario ammontante ad € 1.710,00 pari a nr. 3 azioni societarie;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione giuntale n. 84 del 26/11/2021 ad oggetto; "ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETA' G.S.M. SPA (GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA) DI PORDENONE;

DATO ATTO che le forme di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a) affidamento diretto del servizio a società pubblica in house;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- c) affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;
- d) gestione in proprio;

CONSIDERATO che questo Comune ritiene opportuno attivare con successiva delibera i servizi oggetto della società;

RILEVATO che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare:

- **l'articolo 2** recante “**Definizioni**”, il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
 - «**controllo**»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «**controllo analogo**»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «**controllo analogo congiunto**»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - «**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «**servizi di interesse generale**»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
 - «**servizi di interesse economico generale**»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
 - «**società**»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
 - «**società a controllo pubblico**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
 - «**società a partecipazione pubblica**»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
 - «**società in house**»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- **l'articolo 3** recante “**Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica**”, **comma 1**, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- **l'articolo 4** recante “**Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**”, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- **l'articolo 5** recante “**Oneri di motivazione analitica**”, il quale prevede:
 - **al comma 1** che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - **al comma 2** che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - **al comma 3** che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- **l'articolo 7** recante “**Costituzione di società a partecipazione pubblica**”, il quale prevede:
 - **al comma 1** che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - **al comma 2** che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- **l'articolo 8** recante “**Acquisto di partecipazioni in società già costituite**”, il quale prevede, al **comma 1**, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

RILEVATO:

- che nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 08/07/2021 è stata data l'autorizzazione alla vendita di azioni proprie di “GSM Spa”, con scadenza la data di approvazione del bilancio consuntivo 2021;
- che il Sindaco del Comune di Marano Lagunare (UD) con propria nota prot. n. 598 del 27/01/2022 esprimeva la volontà di procedere all'acquisto di n. 3 azioni di “GSM SpA” per una spesa complessiva di euro 1.710,00, determinata secondo il valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

RAVVISATO l'acquisto di n. 3 azioni congruo alle finalità perseguite tenuto conto:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in “GSM Spa”;
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente

minoritaria;

- del costo necessario all'acquisizione;

ACQUISITA la relazione allegata sub A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del comune di Marano Lagunare (UD) redatta ai sensi del sopraccitato articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di "GSM Spa" di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 3 azioni, per una spesa complessiva di euro 1.710,00;

VISTO il già richiamato D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- **l'articolo 16** recante "**Società in house**", che prevede:
 - **al comma 1** che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - **al comma 2** che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - **al comma 3** che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **l'articolo 26** recante "**Altre disposizioni transitorie**", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO inoltre il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture” (c.d. **Codice degli appalti**”), ed in particolare:

- **l’articolo 5** recante “**Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico**” il quale prevede:
 - al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - al comma 2 che un’amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;
- **l’articolo 192** recante “**Regime speciale degli affidamenti in house**” il quale prevede:
 - **al comma 1** che è istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale;
 - **al comma 2** che ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

- **l'articolo 3** recante "**Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco**", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;
- **l'articolo 4** recante "**Presentazione della domanda**" il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;
- **l'articolo 5** recante "**Avvio del procedimento**", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettivo accoglimento;
- **l'articolo 6** recante "**La verifica dei requisiti** di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175", il quale prevede:
 - **al comma 6.1** che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;
 - **al comma 6.2** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - **al comma 6.3** che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
 - **al comma 6.4** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
 - **al comma 6.5** che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;
- **l'articolo 9** recante "**Entrata in vigore**", il quale prevede:
 - **al comma 9.1** che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione

- avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);
- **al comma 9.2** che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;
 - **al comma 9.3** che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

VISTO ulteriormente il **D.L. 18.10.2012 n. 179** recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare **l'articolo 34** recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al **comma 20** che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi in capo alla Società saranno oggetto di ulteriore e successiva delibera;

RILEVATO, inoltre che:

1. con riferimento ai capitali privati, si vedano principalmente gli artt. 5/6/7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello "in house providing";
2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante "Oggetto sociale";
3. con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l'articolo 25 dello statuto recante "Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati", il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
4. con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare l'art.4, comma 6 dello Statuto di GSM ai sensi al quale la società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;;

RILEVATO:

- che "GSM Spa", nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dei servizi;
- che la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi della Società, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi;

RITENUTO pertanto che l'affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

1. **lo statuto** di "GSM Spa", e a tal fine si rileva:
 - il vigente statuto di "GSM Spa", sottoscritto con atto rep. n. 71882/34068, modificato a seguito dell'assemblea straordinaria del 18/11/2019 a firma del notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, allegato sub C) alla presente delibera,
 - il già citato D.Lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;
2. la vigente "**Convenzione** per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", allegata sub D, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che "GSM S.p.a.", come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 557/2022 del 27/01/2022:

- ha conseguito un fatturato medio negli esercizi 2019/2020 di euro € 4.213.000,00;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

VALUTATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società "GSM Spa" rinviando a successivo proprio atto deliberativo l'individuazione dei servizi che saranno affidati in house alla medesima società;

VISTO l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

PRESO ATTO:

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del giorno 10/02/2022 non risultano

pervenute osservazioni ovvero risultano pervenute le seguenti osservazioni:

.....;
.....;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub D). alla presente delibera;

Con voti favorevoli _____ resi dai consiglieri presenti in numero di _____ ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** l'adesione al capitale di "GSM Gestione Servizi Mobilità S.p.A." con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 3, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.710,00;
3. **di stabilire** che l'affidamento dei servizi avverrà con ulteriore e successiva delibera;
4. **di approvare** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del comune di Comune di Marano Lagunare (All. A);
 - b) il vigente statuto di "GSM Spa" (All. sub B);
 - c) la "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di "GSM Spa" (All. sub C);
5. **di prendere atto** del parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile, **allegato sub D)** alla presente delibera;
6. **di dare atto:**
 - che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi;
 - che entro la data fissata ore 12.00 del giorno 10/02/2022 non risultano pervenute osservazioni ovvero risultano pervenute le seguenti osservazioni:
.....
.....
7. **di dare mandato** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;

8. **di disporre** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it";
 - all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.

Con voti favorevoli _____ resi separatamente nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.